
Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)

del 2 settembre 2008 (stato 1 ottobre 2014)

emanata dal Governo il 2 settembre 2008

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾ e l'art. 19 della legge sulle scuole medie²⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ Per l'ammissione alla sezione liceale, di scuola media di commercio o di diploma di una scuola media grigionese va seguita una procedura d'ammissione secondo le disposizioni della presente ordinanza.

² Le scuole medie private possono stabilire ulteriori presupposti per l'ammissione oltre quelli contemplati dalla presente ordinanza.

Art. 2 Scopo della procedura d'ammissione

¹ Con la procedura di ammissione si esamina se i candidati siano in grado di seguire le lezioni di una sezione di scuola media.

² A questo scopo, nell'ambito della procedura di ammissione viene dato molto peso ai risultati dell'esame d'ammissione. In determinati casi si tiene conto del voto di passaggio, nonché delle prestazioni nell'anno di formazione che segue l'esame d'ammissione.

Art. 3 Procedura d'ammissione con esame d'ammissione

¹ I candidati possono seguire una procedura d'ammissione con esame d'ammissione per accedere alla prima, alla terza, alla quarta o alla quinta classe del liceo, nonché alla prima o alla seconda classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [425.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Limitazione della necessità di un esame

¹ Tutte le scuole medie grigionesi possono ammettere per l'inizio dell'anno scolastico allievi in una sezione di scuola media senza che questi debbano sostenere un esame d'ammissione e notificano l'ammissione all'Ufficio entro 10 giorni: *

1. in caso di passaggio da una sezione di una scuola media grigionesa alla stessa sezione di un'altra, se conformemente al regolamento di promozione della scuola d'origine l'allievo è promosso alla classe successiva;
2. in caso di passaggio da una sezione fuori Cantone alla stessa sezione di una scuola media grigionesa, se il passaggio avviene in relazione a un cambiamento di domicilio di chi detiene l'autorità parentale;
3. in caso di ammissione sulla base di una procedura di ammissione alla sezione superata fuori Cantone;
4. in caso di passaggio alla quinta classe del liceo dopo il conseguimento del diploma di una scuola media di commercio o di una scuola media di diploma; l'opzione specifica va però scelta in base alla licenza.

² Le scuole medie private possono ammettere secondo proprie disposizioni allievi non domiciliati nel Cantone dei Grigioni e notificano l'ammissione all'Ufficio entro 10 giorni. *

³ In altri casi eccezionali l'Ufficio può decidere, su richiesta, in merito all'ammissione, al cambiamento di sezione o di scuola con dispensa totale o parziale dagli esami e porre ulteriori condizioni.

2. Organizzazione dell'esame d'ammissione

Art. 5 Preparazione

¹ L'Ufficio stabilisce la data, il livello richiesto e le sedi d'esame.

Art. 6 Iscrizione

¹ L'iscrizione all'esame avviene indicando il luogo d'esame, le sezioni alle quali si aspira e la scuola alla quale si aspira. Con l'iscrizione all'esame va pagata una relativa tassa. *

² Al momento dell'iscrizione all'esame, coloro che detengono l'autorità parentale definiscono insieme agli allievi una delle lingue cantonali quale loro lingua prima.

³ La responsabilità per l'iscrizione entro i termini previsti è dei titolari dell'autorità parentale. In caso di iscrizione tardiva, è esclusa una partecipazione all'esame d'ammissione. *

Art. 7 * Ammissione

¹ È ammesso all'esame d'ammissione chi si è iscritto entro i termini previsti e dimostra:

1. di aver frequentato la scuola elementare, di norma la sesta classe, in caso di esame d'ammissione alla prima classe del liceo della durata di sei anni;
2. di aver frequentato la scuola secondaria, di norma la seconda classe, in caso di esame d'ammissione alla terza classe del liceo, nonché alla prima classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma.

² Su richiesta motivata, l'Ufficio può autorizzare l'ammissione all'esame per casi che si scostano dal caso normale.

Art. 8 * Gruppo direttivo e gruppi d'esame

¹ L'Ufficio designa un gruppo direttivo, un gruppo d'esame per la prima classe del liceo, nonché un gruppo d'esame per la terza classe del liceo, la prima classe della scuola media di commercio e la prima classe della scuola media di diploma. Esso stabilisce la direzione del gruppo direttivo e dei gruppi d'esame.

² I membri del gruppo direttivo e dei gruppi d'esame che non fanno parte del corpo insegnante della Scuola cantonale grigione vengono indennizzati secondo le disposizioni valide per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone.

Art. 9 Gruppo direttivo

¹ Fanno parte del gruppo direttivo un rappresentante degli ispettorati e due rappresentanti ciascuno delle scuole medie private e dell'Ufficio.

² Il gruppo direttivo è responsabile per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami d'ammissione. Esso disciplina l'impiego dei gruppi d'esame, garantisce la traduzione e la distribuzione dei compiti d'esame, determina la scala di valutazione e di punteggio, organizza la correzione e la verifica successiva e stila l'elenco di tutti i candidati. Dispone della facoltà di dare istruzioni ai gruppi direttivi e gli compete la stesura del rapporto a destinazione dell'Ufficio. *

³ In accordo con la scuola di destinazione, il gruppo direttivo disciplina l'esame d'ammissione alla quarta o alla quinta classe del liceo, nonché alla seconda classe della scuola media di commercio e della scuola media di diploma.

Art. 10 Gruppi d'esame

¹ Il gruppo d'esame per la prima classe del liceo è composto di regola, per ogni materia esaminata, da due insegnanti della Scuola cantonale grigione, da due insegnanti delle scuole medie private e da due insegnanti di scuola elementare.

² Il gruppo d'esame per la terza classe del liceo, nonché per la prima classe della scuola media di commercio e della scuola media di diploma, è composto di regola, per ogni materia esaminata, da due insegnanti della Scuola cantonale grigione, da due insegnanti delle scuole medie private e da due insegnanti di scuola secondaria.

³ I gruppi d'esame elaborano le definizioni dei compiti con istruzioni vincolanti per la correzione e tabelle di valutazione, determinano i risultati degli esami e stilano un rapporto a destinazione del gruppo direttivo. *

Art. 11 * Direzione degli esami

¹ L'Ufficio designa la direzione nella sede degli esami. La direzione della sede degli esami è responsabile del regolare svolgimento dell'esame.

Art. 12 Sorveglianza durante gli esami

¹ L'Ufficio può impiegare personale apposito per la sorveglianza durante gli esami.

Art. 13 Correzione

¹ La correzione degli esami si svolge insieme per ogni materia d'esame in un luogo designato dal gruppo direttivo secondo le indicazioni dei gruppi d'esame. I lavori d'esame corretti vengono trasmessi al gruppo direttivo per la verifica successiva e quale base per la decisione d'ammissione.

² Presso le sedi d'esame, la direzione degli esami prende atto dei risultati d'esame e propone al gruppo direttivo eventuali modifiche. *

Art. 14 Decisione d'esame

¹ Il gruppo direttivo prende le decisioni d'esame in considerazione delle indicazioni fornite al momento dell'iscrizione e le comunica ai candidati. Esso informa la direzione delle sedi d'esame circa gli esiti.

3. Voto di passaggio

Art. 15 * Principio

¹ Il gruppo direttivo calcola il voto di passaggio per chi si è iscritto all'esame d'ammissione:

1. in caso di partecipazione all'esame d'ammissione alla prima classe del liceo direttamente dalla sesta classe elementare;
2. in caso di partecipazione all'esame d'ammissione alla terza classe del liceo, rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma direttamente dalla seconda classe secondaria.

Art. 16 Calcolo del voto di passaggio
1. dalla sesta classe elementare

¹ Il voto di passaggio alla prima classe del liceo si calcola sulla base della prima pagella semestrale della sesta classe elementare quale media arrotondata al mezzo voto dei voti ottenuti nelle materie matematica, prima lingua, seconda lingua, inglese, geografia, storia, scienze naturali, disegno ed educazione figurativa, canto e musica, nonché educazione fisica. *

Art. 17 2. dalla seconda classe secondaria

¹ Il voto di passaggio alla terza classe del liceo, rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma si calcola sulla base dell'ultima pagella semestrale quale media arrotondata al mezzo voto dei voti ottenuti nelle materie geografia, storia/civica ed economia, scienze naturali, arti visive, canto e musica, nonché educazione fisica.

4. Oggetto degli esami d'ammissione e valutazione

Art. 18 Materie d'esame

¹ Si tengono esclusivamente per iscritto gli esami per l'ammissione

1. * alla prima classe del liceo nella prima lingua definita al momento dell'iscrizione all'esame e in matematica/Mathematik;
2. alla terza classe del liceo, alla prima classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma nella lingua prima definita al momento dell'iscrizione all'esame, in inglese, in aritmetica e in un'altra materia matematico-scientifica. Sono considerate materie matematico-scientifiche la chimica, la biologia, la geometria e la fisica.

² L'Ufficio stabilisce entro il 30 settembre la materia d'esame matematico-scientifica.

³ Per l'ammissione alla quarta o alla quinta classe del liceo, nonché alla seconda classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma si svolge un esame nella lingua prima definita al momento dell'iscrizione all'esame, in inglese, in matematica e in altre due materie stabilite dall'Ufficio su proposta della scuola.

Art. 19 * Voti delle materie d'esame

¹ Le prestazioni nelle materie d'esame vengono valutate con quarti di voto. Fatta eccezione per il voto d'esame nella prima lingua in caso di esame per la prima classe del liceo, ogni materia d'esame dà un voto della materia d'esame.

² Il voto della materia d'esame per le lingue cantonali in caso di esame per la prima classe del liceo si calcola quale media non arrotondata del voto d'esame nella prima lingua e del voto delle prestazioni scolastiche del primo semestre dell'anno in corso, di norma la sesta classe elementare, nella seconda lingua cantonale.

Art. 20 Inclusionione del voto di passaggio

¹ Qualora sia disponibile un voto di passaggio, se ne tiene conto in relazione agli esami d'ammissione e viene calcolato quale voto supplementare della materia d'esame.

Art. 21 Media dell'esame

¹ La media dell'esame si calcola quale media non arrotondata dei voti delle materie d'esame.

Art. 22 Condizioni per il superamento

¹ L'esame d'ammissione alla prima classe del liceo è superato se la media dell'esame raggiunge il valore di 4,50 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto quattro non ammonta a più di 0,75 punti verso il basso. *

² L'esame d'ammissione alla terza classe del liceo è superato se la media dell'esame raggiunge il valore di 4,50 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto quattro non ammonta a più di 1,50 punti verso il basso.

³ L'esame d'ammissione alla prima o alla seconda classe della scuola media di commercio o della scuola media di diploma, nonché alla quarta o alla quinta classe del liceo è superato se la media dell'esame raggiunge il valore di 4,00 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto quattro non ammonta a più di 1,50 punti verso il basso.

5. Scelta della scuola e conclusione della procedura d'ammissione

Art. 23 Scelta della scuola

¹ Il superamento dell'esame d'ammissione dà diritto agli allievi di accedere alla scuola media di loro scelta.

Art. 24 Conclusione della procedura d'ammissione alla prima classe del liceo

¹ Chi al termine della prima classe del liceo è promosso, ha concluso con successo la procedura d'ammissione.

² Una mancata promozione al termine della prima classe del liceo comporta il trasferimento alla scuola popolare. L'assegnazione avviene secondo le disposizioni dell'ordinanza che disciplina la procedura di passaggio nel settore della scuola popolare¹⁾.

¹⁾ CSC [421.200](#)

Art. 25 Obbligo di notificare

¹ La scuola deve notificare all'Ufficio tutte le nuove entrate e le uscite di allievi grigionesi, entro 10 giorni dall'entrata o dall'uscita.

² Per il calcolo del sussidio cantonale pro rata temporis è determinante la data di entrata o di uscita. Se la notifica dell'entrata avviene con ritardo, il sussidio cantonale viene calcolato e pagato per il periodo successivo alla ricezione della notifica di mutazione.

6. Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

¹ L'esecuzione compete all'Ufficio.

Art. 27 Abrogazione del diritto previgente

¹ L'ordinanza sugli esami d'ammissione alle scuole medie dei Grigioni del 14 settembre 1999²⁾ è abrogata.

Art. 28 * ...

Art. 29 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° settembre 2008.

²⁾ AGS 1999, 4531 e modifiche secondo indice AGS

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
02.09.2008	01.09.2008	atto normativo	prima versione	-
12.05.2009	15.05.2009	Art. 18 cpv. 1, 1.	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 4 cpv. 1	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 4 cpv. 2	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 6 cpv. 1	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 6 cpv. 3	introduzione	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 7	revisione totale	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 8	revisione totale	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 9 cpv. 2	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 10 cpv. 3	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 11	revisione totale	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 13 cpv. 2	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 15	revisione totale	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 19	revisione totale	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 22 cpv. 1	modifica	-
21.06.2011	01.08.2011	Art. 28	abrogazione	-
23.09.2014	01.10.2014	Art. 16 cpv. 1	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	02.09.2008	01.09.2008	prima versione	-
Art. 4 cpv. 1	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 4 cpv. 2	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 6 cpv. 1	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 6 cpv. 3	21.06.2011	01.08.2011	introduzione	-
Art. 7	21.06.2011	01.08.2011	revisione totale	-
Art. 8	21.06.2011	01.08.2011	revisione totale	-
Art. 9 cpv. 2	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 10 cpv. 3	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 11	21.06.2011	01.08.2011	revisione totale	-
Art. 13 cpv. 2	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 15	21.06.2011	01.08.2011	revisione totale	-
Art. 16 cpv. 1	23.09.2014	01.10.2014	modifica	-
Art. 18 cpv. 1, 1.	12.05.2009	15.05.2009	modifica	-
Art. 19	21.06.2011	01.08.2011	revisione totale	-
Art. 22 cpv. 1	21.06.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 28	21.06.2011	01.08.2011	abrogazione	-